

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

N° 220
del 09 dicembre 2024

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Natale – Contratto repertorio n. 491 del 01/08/2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove, del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO l'art. 109 comma 2, del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili dei servizi e degli uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi del richiamato art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e riconosciuta, per gli effetti dello stesso articolo, la propria competenza in merito all'oggetto;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

DATO ATTO di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 Bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 6 del Codice di comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

VISTI:

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO CHE:

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".*

il comma 2 bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014 prevede che il pagamento dei diritti per il rogito sia da riconoscere ai segretari che lavorano in comuni nei quali non c'è personale della qualifica giuridica di "dirigente" e, in ogni caso, ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei "dirigenti";

tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza del Giudice del Lavoro (cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016; n. 75/2017; e n. 75/2017, Busto Arsizio n. 307/2016; 438/2017; 446/2017; Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016; n. 1386/2017; n. 2586/2017; n. 29*60/2017; Monza n. 46/2017, Parma n. 250/2017; Perugia n. 462/2017; Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017; Potenza n. 411/2017; Sassari n. 507/2017; Taranto n. 3269/2016; Tivoli n. 1052/2017; Torre Annunziata n. 2465/2017; Udine n. 215/2017, Verona n. 23/2017);

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, depositata il 30 luglio 2018 che riporta espressamente quanto segue "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

EVIDENZIATO che i diritti di segreteria sono inseriti stabilmente nella struttura della retribuzione dei segretari comunali e costituiscono una delle componenti retributive contrattualmente previste dall'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 2001;

ACCERTATO CHE, come previsto dall'art 37 C.C.N.L. 16.05.2001, appena citato, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria si prendono a base le voci del comma 1 dello stesso articolo con esclusione della retribuzione di risultato;

ATTESO che nel periodo che per il contratto del 01/08/2024 Rep. n. 491, sono stati incassati €. 2.860,10 per diritti di rogito;

DATO ATTO:

che la Corte dei Conti Veneto con deliberazione n. 400/2018 - nel confermare l'interpretazione già resa dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione 327/E/2007; 123/E/2008) e dalla giurisprudenza (Corte dei Conti Emilia R. n. 34/2007; Piemonte n. 48/2010; Tribunale di Parma n. 250/2017; TAR Sardegna n. 493/2016) con riferimento all'IRAP, nonché quella altrettanto già data ancora dalla magistratura (Corte dei Conti Umbria n. 23/2016/PAR; Sardegna n. 27/2012/PAR; Sezioni riunite controllo n. 33/2010; C. Cost. 33/2009; Tribunale di Busto Arsizio n. 446/2017) con riferimento al

contributo ex CPDEL - ha precisato che, costituendo i diritti di rogito una componente retributiva, sia l'IRAP, sia gli oneri riflessi a carico degli enti rimangano a carico degli stessi e non devono essere decurtati dalla quota spettante al segretario;

□ che la sezione ligure della Corte dei Conti, condividendo le conclusioni cui era giunta la sezione veneta, aveva ritenuto di dover promuovere, con deliberazione n. 74/2019/QMIG, un nuovo pronunciamento della sezione Autonomie. Il quesito posto dalla Sezione Ligure chiedeva di chiarire se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali dovessero intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e previdenziali), ovvero se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell'emolumento in parola andassero ripartiti, tra ente locale e segretario comunale, secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale. Con deliberazione n. 24/2019 la sezione Autonomie della Corte dei conti ha ritenuto inammissibile il quesito dal punto di vista oggettivo. Infatti, secondo la Sezione Autonomie, la questione non riguarda la "materia di contabilità pubblica";

RITENUTO per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Palestro sul contratto del 01/08/2024 Rep. n. 491 al Segretario comunale Dott.ssa Angela Maria Natale nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento come da dichiarazione dal lui sottoscritta; **RILEVATO** che nel Comune di Palestro, ove la Dott.ssa Angela Maria Natale prestava servizio inn reggenza, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, e verificato altresì da dichiarazione da lei resa che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Palestro, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 nella presente regolarmente espressi;

VISTO il D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) **DI PRENDERE ATTO** che per il contratto del Rep. n.491 il Comune di Palestro ha riscosso la somma di €. 2.860,10;

3) **DI PROCEDERE** alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai relativi diritti di rogito al Segretario Dott.ssa Angela Maria Natale per l'importo di €. 2.860,10;

4) **DI DARE ATTO**

- che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di €.

2.860,10 (diritti di rogito e oneri riflessi CPDEL e IRAP a carico ente) trova copertura finanziaria nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2024-2026;

- che determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 – comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

5) **DI PRECISARE** che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica relativamente all'importo dei diritti di rogito se deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e

previdenziali , ovvero se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell' emolumento in parola andassero ripartiti, tra ente locale e segretario comunale, secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale, quest' ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

6) **AI SENSI** dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i. che il responsabile del procedimento per quanto all'oggetto della presente determinazione, è Scaramuzza Cristina, Responsabile del Servizio Economico- Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Scaramuzza Cristina)



Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto degli artt. 49 comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

Palestro, 7 dicembre 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

